

R.G.N.R. 2519/2023

AL SIGNOR G.I.P.  
SEDE

## **RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del procedimento penale sopra indicato, a carico di ASTESANA Marco, nato a Savigliano il 29.1.1994, GUERRIZIO Rocco, nato a Pomigliano d'Arco il 24.1.1974, CESANO Michele, nato a Torino in data 8.2.1994, per il reato di cui all'art.640 c.p., osserva.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine qui trasmette gli atti per competenza territoriale, onde procedere per il reato di truffa in danno di Angelo Scassa, addebitato ad ASTESANA Marco ( in atti, però, non è allegata la chiavetta USB contenente 44 allegati in formato digitale che, come da verbale di ricezione della denuncia/querela del 18.4.2023, l'esponente dichiara di consegnare).

Prima di entrare nel merito, appare, però, opportuno riassumere la vicenda che, già in altre occasioni Angelo Scassa ha portato all'attenzione dell'inquirente, con più denunce/querelle, da ultimo presentandone una più articolata alla Procura di Udine, prospettando non solo la truffa di cui si ritiene vittima, ma anche inserendola all'interno di un progetto delittuoso addebitabile a un unico sodalizio e prospettando il reato di cui all'art.416 c.p. richiamando altri episodi in danno di altre persone commessi con condotte analoghe a quelle che ravvisa nella sua vicenda personale. Riassumendo, in sintesi, le iniziative giudiziarie assunte da Angelo Scassa e qui integralmente richiamando la ricostruzione anche cronologica che il medesimo propone nell'ultima denuncia/querela presentata alla Procura di Udine e oggetto dell'odierno procedimento, emerge che Angelo Scassa presentò una prima denuncia/querela alla Procura di Torino a fronte di due contratti di appalto per l'esecuzione di interventi edili riconducibili alle categorie di efficientamento energetico e consolidamento antisismico delle strutture esistenti. Quindi, presentava una seconda, analoga, denuncia/querela a questo Ufficio (rubricata al n.2612/2022 RGNR). Intanto, la Procura torinese, ritenendo la competenza territoriale di questo Ufficio, inoltrava la denuncia/querela là presentata (e qui rubricata al n. 3701/2022RGNR).

Nel merito della vicenda, il primo contratto riguardava l'immobile di abitazione, sito in Cambiano per un importo di € 177.540,45; il secondo il rustico sito in Dronero, per un importo di € 405.000. Entrambi i contratti furono sottoscritti con la PIXELHOM srl (già SILVERME srl) rispettivamente nelle date 13-16/3/2022 e 10-13/4/2022 (cfr. i contratti allegati alla denuncia/querela). In esecuzione degli accorsi, Angelo Scassa il 15.3.2022 bonificava la somma di € 62.139,00 per i lavori in Cambiano, nonché il 14.4.2022 e il successivo 11.5.2022 la somma complessiva di €80.000 per quelli di Dronero.

L'esponente sostiene di essersi determinato a concludere i contratti e a eseguire i versamenti a fronte della intermediazione e della presenza, quale tecnico dell'impresa, dell'ing. Rocco Guerrizio, suo collega.

Eseguiti alcuni lavori, il 31.5.2022 l'ing. Guerrizio si dimetteva da ogni incarico. Qui richiamando il contenuto della denuncia/querela inerente a questo procedimento e gli atti e documenti allegati, resta a rilevarsi che Angelo Scassa presentava ricorso al Giudice di Torino, per sequestro conservativo ai sensi dell'art.671 c.p.c., infine ottenendolo.



Ed infatti, la CTU disposta nel procedimento dava atto delle imperizie e negligenze riscontrate nei lavori posti in essere in entrambi i cantieri e dei conseguenti inadempimenti imputabili alla srl PIXELHOM.

Intanto, nel primo procedimento qui instauratosi a seguito della querela/denuncia presentata da Angelo Scassa e iscritto a carico di ASTESANA Marco, GUERRIZIO Rocco, e CESANO Michele per il reato di cui all'art.640 c.p. relativo ai due contratti di appalto (RGNR 2612/2022), il p.m. presentava richiesta di archiviazione in data 15.9.2022.

A seguito di opposizione del querelante/denunciante e dell'udienza relativa, il g.i.p., rilevato che, nel frattempo si era instaurato il procedimento penale n.3701/2022 RGNR ( a seguito della trasmissione della denuncia/querela presentata alla Procura di Torino) e ritenuto che gli ulteriori atti d'indagine svolti in quest'ultimo procedimento avrebbero potuto incidere sulle motivazioni della richiesta d'archiviazione, rigettava la richiesta *" mandando al p.m. per una valutazione dei nuovi elementi pervenuti e lo svolgimento delle ulteriori indagini che tali elementi potrebbero rendere necessari, entro 3 mesi..."*.

In adempimento, il p.m. disponeva ulteriori indagini e, infine, rinnovava la richiesta d'archiviazione con il provvedimento del 6 aprile 2023 che qui si richiama integralmente (cfr. richiesta archiviazione 15.9.2022; verbale udienza 29.11.2022; richiesta d'archiviazione 6.4.2023).

Angelo Scassa ha nuovamente presentato atto di opposizione alla richiesta d'archiviazione.

A sua volta, anche il procedimento penale n.3701/2022 RGNR (originato dalla trasmissione degli atti dalla Procura di Torino per ritenuta competenza territoriale) era oggetto di richiesta di archiviazione, rilevato che, trattandosi della vicenda per cui s'era instaurato il procedimento n.261/2022 RGNR, doveva trovare applicazione il principio consolidato della giurisprudenza per l'applicazione dell'art.649 c.p. anche nella fase delle indagini preliminari.

Così, sinteticamente, riassunte le vicende anche procedurali, quanto all'odierno procedimento si annota quanto segue.

Ricevuti gli atti dalla Procura di Udine per procedere quanto al reato di cui all'art.640 c.p., si è provveduto a "integrare" le iscrizioni nel Registro di cui all'art.335 c.p.p., annotandovi, oltre ad ASTESANA Marco, anche GUERRIZIO Rocco e CESANO Michele.

Si tratta sempre della medesima vicenda relativa alla ritenuta truffa subita da Angelo Scassa quanto ai contratti di appalto per i lavori degli immobili siti in Cambiano e in Dronero.

Così essendo, questo Ufficio non può procedere.

Ed infatti, la stessa vicenda è già stata valutata dall'inquirente nel merito e nell'ambito del procedimento n.2612/2022 RGNR ed è, attualmente, allo scrutinio del Giudice, dovendo quest'ultimo decidere, nel contraddittorio delle parti, sulla richiesta d'archiviazione cui è seguito atto di opposizione.

Proprio per questa ragione, in ossequio al principio del contraddittorio avanti al Giudice e alla sua esclusiva decisione, ormai la materia è stata sottratta ad ogni determinazione di questo Ufficio in attesa della valutazione del Giudice.

Deve, pertanto, trovare applicazione l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità e il divieto di cui all'art.649 c.p.p., non per *capriccio* dell'inquirente, ma per osservanza dei principi generali del rito che, nel caso di specie, sottraggono all'inquirente ogni intervento su una vicenda ormai di esclusiva pertinenza della decisione del Giudice e dell'intervento in contraddittorio delle altre parti.

Piuttosto, appare comunque opportuno estrarre copia degli atti e inoltrarla, per ogni valutazione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine quanto alle prospettazioni del querelante/denunciante in merito alla ricorrenza di un'associazione per delinquere, di altri reati di truffa e di eventuali reati conseguenti alla intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della srl Pixelhom, come da provvedimento del 20.4.2023 del Tribunale di Udine.

Nella denuncia/querela Angelo Scassa richiama altri episodi di truffa ritenuti commessi dai componenti della srl Pixelhom in danno di altre persone e analoghi a quelli di cui sostiene di essere rimasto vittima. L'esponente, inoltre, analizzando i conti correnti della srl, afferma che i responsabili avrebbero distratto le somme confluite per finalità diverse da quelle sociali.

Infine, con "Integrazione di querela" trasmessa il 18 maggio 2023 sempre alla Procura di Udine, nel riassumere i fatti, rende noto di essere ricorso al Tribunale di Udine per la dichiarazione di

liquidazione giudiziale della srl Pixelhom in data 14.3.2023 e che il Tribunale, valutata la propria competenza territoriale, in accoglimento del ricorso, il 20.4.203 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. anche il provvedimento giudiziario).  
Da qui, l'esigenza che l'Autorità giudiziaria competente, sia posta in grado di valutare quanto lamentato da Angelo Scassa sotto questi profili, a fronte dell'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della srl Pixelhom, trattandosi, se ritenute, di condotte di rilievo penale di competenza territoriale di altro Ufficio.

**P. Q. M.**

Letti gli artt. 411, 649 c.p.p.,

**CHIEDE**

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Si dia avviso al denunciante/querelante, Angelo Scassa, residente in Cambiano, via Irpinia n.16, per le facoltà di cui all'art.408, c.2 e ss. c.p.p.

Cuneo, 15 luglio 2023.

Il Pubblico Ministero  
Onelio Dodero

